



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE

II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 473 del 01-07-2025

Registro Settore n. 285 del 01-07-2025

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Comune di Altidona - D.lgs. n. 152/2006, art. 12 e smi - L.R. n. 6/07 e smi - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - D.G.R. n. 179 del 17.02.2025 - "Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. in Zona urbanistica C, sottozona C3 - zone di espansione valliva (art. 57 N.T.A.), in Contrada Svarchi di Altidona, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L. R. 34/92"

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e smi concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e smi concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L.R. n. 19 del 30 Novembre 2023 e smi concernente le norme in materia di pianificazione per il governo del territorio;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la D.G.R. n. 179 del 17/02/2025 di approvazione delle Linee guida regionali per la VAS e revoca della D.G.R. n. 1647/2019;

VISTO che la variante proposta dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06 e smi;

VISTA la domanda inviata dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, con nota comunale prot. n. 4351 del 29.05.2025, acclarata al protocollo della Provincia con il n. 9562 in pari data, per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi in merito alla Variante in oggetto, unitamente al Rapporto Preliminare di screening;

VISTA la nota comunale prot. n. 2687 del 12.04.2024, acclarata al protocollo della Provincia con il n. 6421 in pari data con la quale il Sindaco del Comune di Altidona comunica di avvalersi della Provincia di Fermo quale Autorità Competente alla VAS ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 19/2023;

VISTO e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo Scrivente Ufficio, che viene di seguito riportato integralmente:

“PREMESSA

Con nota comunale prot. n. 4351 del 29.05.2025, acclarata al protocollo della Provincia con il n. 9562 in pari data, il Comune di Altidona, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in merito al “Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. in Zona urbanistica C, sottozona C3 – zone di espansione valliva (art. 57 N.T.A.), in Contrada Svarchi di Altidona, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L. R. 34/92” unitamente ai seguenti elaborati:

- *Rapporto Preliminare di screening;*
- *Relazione allegata al Rapporto Preliminare di screening;*
- *Relazione tecnica-illustrativa;*
- *Elaborato grafico inquadramento lottizzazione su PRG;*
- *Relazione geologica;*

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La Variante in oggetto riguarda un'area sita nel Comune di Altidona ed avente una superficie complessiva di 2.294 mq. L'area è attualmente zonizzata come “Sottozona C3 - zone di espansione valliva” (art. 57 delle NTA del PRG) e su di essa è prevista la realizzazione di una lottizzazione, a carattere prevalentemente residenziale e composta da tre lotti edificabili.

Il Piano di Lottizzazione costituisce variante al vigente PRG in quanto è prevista la monetizzazione di tutta la quantità di standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68 richiesti, diversamente dal disposto dell'art. 57 delle NTA del PRG, di cui si riporta un estratto:

- *“Area da cedere all'Amministrazione = 21 mq. x abitante
(1 ab. = 40 mq. di SUL)*

(è prevista la monetizzazione di un ulteriore quota pari a 9 mq. x abitante secondo quanto stabilito dall'art.13)”

L'Amministrazione ha considerato le eventuali aree da cedere “di difficile utilizzazione da parte della comunità e di difficile manutenzione”, pertanto ne ha proposto la menzionata totale monetizzazione.

Nella relazione allegata al Rapporto Preliminare di screening semplificato si dichiara che per la Variante in oggetto “non si riscontrano modifiche all'interazione ambientale” in quanto non vengono modificati i perimetri delle zonizzazioni ed i parametri urbanistici.

PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Si è ritenuto di non dover consultare i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, poiché la Variante in oggetto consiste nella sola previsione della monetizzazione di tutte le superfici a standard richieste dal Piano di Lottizzazione. Si reputano pertanto gli effetti della Variante sulle matrici ambientali trascurabili.

RAPPORTO CON LA STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA

Rispetto al Piano di Inquadramento Territoriale la variante in esame non contrasta con le disposizioni o previsioni immediatamente vincolanti del P.I.T.

Gli interventi previsti dalla variante in oggetto non contrastano con i contenuti, gli indirizzi e le prescrizioni di base del

PPAR poiché non interessano ambiti di tutela paesistico – ambientali.

La Variante proposta è conforme con quanto disciplinato dall'art. 18 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 11 del 31/03/2015 poiché non comporta il consumo di suolo trattandosi della sola previsione della monetizzazione di tutte le superfici a standard richieste dal Piano di Lottizzazione.

L'area oggetto di variante non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI.

CONCLUSIONI

In sintesi si rileva che il “Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. in Zona urbanistica C, sottozona C3 – zone di espansione valliva (art. 57 N.T.A.), in Contrada Svarchi di Altidona, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L. R. 34/92” non interagisce sostanzialmente con le condizioni ambientali e con il sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici di cui al punto 2 dell'Allegato II, delle linee guida regionali e pertanto si ritiene che la Variante possa essere considerata esente da Valutazione Ambientale Strategica.

Alla luce di quanto esposto, si propone in merito al “Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. in Zona urbanistica C, sottozona C3 – zone di espansione valliva (art. 57 N.T.A.), in Contrada Svarchi di Altidona, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L. R. 34/92” l'esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi;

CONSIDERATO che le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell'iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 22 del 28/02/2024 con cui è stato modificato, a decorrere dal 01/03/2024, l'assetto organizzativo della Provincia di Fermo;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 26 del 28.02.2024 con cui si è stabilito di conferire l'incarico dirigenziale del Settore II denominato “Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione” con decorrenza dal 01/03/2024 al 28/02/2026;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO lo Statuto Provinciale adottato, ai sensi dell'art. 1, commi 55 e 81, della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22.12.2014, ed entrato in vigore il 29.01.2015;

VISTO altresì il DPR 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

DARE ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

VALUTATO che, dall'esame della documentazione trasmessa questa Autorità ritiene che non sussistano i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 e smi, costituendo la variante di cui trattasi una modifica parziale al PRG e che siano stati approfonditi tutti i temi ambientali pertinenti alla variante in oggetto;

Per quanto sopra:

DETERMINA

- I. **RICHIAMARE** ed **APPROVARE** la premessa narrativa che precede, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- II. **NON ASSOGGETTARE** alla procedura di VAS il "Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. in Zona urbanistica C, sottozona C3 – zone di espansione valliva (art. 57 N.T.A.), in Contrada Svarchi di Altidona, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L. R. 34/92", ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi;
- III. **DARE ATTO** che le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell'iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;
- IV. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
- V. **DARE ATTO** inoltre, dell'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990;
- VI. **TRASMETTERE** la presente determinazione:
 - al Comune di Altidona;
 - al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- VII. **PROCEDERE** alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it);

Avverso il presente atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Michele Loizzo

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni